

SOMMAIRE

MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ ALCOCER, Analfabetismo espartano, críticas atenienses y cultura oral

CRISTINA SORACI, Diritto latino, cittadinanza romana e municipalizzazione: trasformazioni graduali e progressive in Sicilia tra Cesare e Augusto

IGNACIO SIMÓN CORNAGO, C. Licinius Adin: uno de los últimos iberos

RIDHA GHADDHAB, Centuriation et statut juridique de *Sullecthum* (Salakta)

ALESSANDRO MARANESI, Tradition in the Making: New Approaches on *Panegyricus Latinus*, XII(9)

MOHAMED-ARBI NSIRI, *Ubi tantae splendidissimae civitates ?*: De la cité classique à la cité chrétienne, le cas de l'Afrique tardo-antique

CHRONIQUE DES TRAVAUX EN ÉGYPTE. Chronique 2018

PAYSAGES ET CADASTRES DE L'ANTIQUITÉ. Chronique 2018

LES CONCEPTS EN SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ : MODE D'EMPLOI. Chronique 2018 – Réseaux, connectivité, graphes. 2. Les personnes, les nœuds et les vecteurs

ACTUALITÉS



9 782848 676289

eISSN 1955-270X
ISSN 0755-7256 – 40 €

Presses universitaires de Franche-Comté

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE

44/1 - 2018

Revue soutenue par l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE

44/1 - 2018

Presses universitaires de Franche-Comté

Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Dialogues d'histoire ancienne

Fondés en 1974 par Monique Clavel-Lévêque et †Pierre Lévêque

Directeur de la revue : Antonio GONZALES

Rédaction : Jacques ANNEQUIN, Vincent GIROUD, Laurène LECLERCQ, Antonio GONZALES

Comité de rédaction

J. Alvar* (Universidad Carlos III de Madrid), J. Annequin* (Université de Franche-Comté), O. Behrends (Georg-August-Universität Göttingen), M. Clavel-Lévêque* (Université de Franche-Comté), J.A. Dabdad Trabulsi (Universidade Federal de Minas Gerais), P. Doukellis (Université Panteion d'Athènes), A. Gonzales (Université de Franche-Comté), M.-R. Guelfucci* (Université de Franche-Comté), J.-Y. Guillaumin (Université de Franche-Comté), E. Hermann-Otto (Universität Trier), G. Labarre* (Université de Franche-Comté), F. Reduzzi-Merola* (Università degli Studi di Napoli Federico II).

Comité scientifique

J.-Ch. Balty (Sorbonne Université), P. Barceló* (Universität Potsdam), A. Bérenger (Université Paul-Valéry Montpellier), D. Bouvier* (Université de Lausanne), A. Bresson* (University of Chicago), P. Brulé (Université Rennes II), F. Cadiou* (Université Bordeaux Montaigne), L. Canfora (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), L. Capogrossi Colognesi (Sapienza - Università di Roma), J.-C. Carrière* (Université Toulouse - Jean Jaurès), M. Corbier (CNRS), P. Cosme* (Université de Rouen), J.-C. Couvênes (Sorbonne Université), F. Dunand (Université de Strasbourg), R. Étienne (Université Panthéon-Sorbonne), J. Gallego (Universidad de Buenos Aires), Y. Garlan (Université Rennes II), P. Garnsey (University of Cambridge), J.-P. Guilhembert (Université Paris Diderot), R. Halleux (FNRS Liège – Institut de France), H. Inglebert (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), A. Jakab (Eötvös Loránd Tudományegyetem), C. Jourdain-Annequin* (Université Pierre-Mendès-France), G. Koshelenko (Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences), V. Kuznetsov (Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences), F. Labrique (Universität zu Köln), L. Labruna (Università degli Studi di Napoli Federico II), F. Laubenheimer (CNRS – Université Paris Ouest Nanterre La Défense), B. Legras (Université Panthéon-Sorbonne), F. Marco Simon (Universidad de Zaragoza), R. Martínez Lacy (Universidad Nacional Autónoma de México), R.W. Mathisen (University of Illinois at Urbana-Champaign), D.J. Mattingly (University of Leicester), C. Müller* (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), A. Paluchowski (Uniwersytet Wrocławski), S. Pittia (Université Panthéon-Sorbonne), D. Plácido (Universidad Complutense de Madrid), M.T. Schettino (Université de Haute-Alsace - Mulhouse), F. Siegert (Westfälische Wilhelms-Universität), C. Smith* (University of St Andrews), G. Traina* (Sorbonne Université), A. Wasowicz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk).

Comité de lecture

Les membres du comité de rédaction et du comité scientifique marqués d'un astérisque (*) composent le comité de lecture.

eISSN 1955-270X
ISSN 0755-7256

Dialogues d'histoire ancienne - Rédaction. 30-32 rue Mégevand. F - 25030 BESANÇON-CEDEX

Tél. +33 (0)3 81 66 54 61 — Courriel ista-dha@univ-fcomte.fr

<http://ista.univ-fcomte.fr>

Les *Dialogues d'Histoire Ancienne*, fidèles à la ligne éditoriale fixée par la rédaction lors de leur création en 1974, sont une revue d'histoire ancienne généraliste qui s'efforce de proposer des approches méthodologiques diverses, d'inventorier des domaines nouveaux, d'offrir des vues neuves sur des espaces considérés trop longtemps comme périphériques, de proposer enfin un lieu d'expression et de débat à des spécialistes venus des horizons scientifiques les plus divers.

Principes éditoriaux

- Les articles proposés à la publication dans DHA ne doivent pas avoir été soumis à d'autres revues.
- Les articles proposés seront évalués par les comités et s'ils sont acceptés, ils seront soumis à une double expertise par des spécialistes extérieurs aux instances de la revue.

Les propositions d'articles au format word et pdf doivent être envoyées à :
ista-dha@univ-fcomte.fr

Les recommandations aux auteurs sont consultables à l'adresse :
<http://ista.univ-fcomte.fr/index.php/pub-dha>

Pour vous abonner : ista-dha@univ-fcomte.fr

© nova mondo 03 80 68 25 02

Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Dialogues d'histoire ancienne

44 / 1

2018

Revue soutenue par
l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS

Presses universitaires de Franche-Comté

Contents

Contents	6
Sommaire	7
María del Mar RODRÍGUEZ ALCOCER , Spartan Illiteracy, Athenian Critics and Oral Culture	9-36
Cristina SORACI , Latin Law, Roman Citizenship and Municipalization: Gradual and Progressive Transformations in Sicily between Caesar and Augustus	37-58
Ignacio SIMÓN CORNAGO , <i>C. Licinius Adin: One of the Last Iberians</i>	59-73
Ridha GHADDHAB , Centuriation and Legal Status of Sullecthum (Salakta)	75-110
Alessandro MARANESI , Tradition in the Making: New Approaches on <i>Panegyricus Latinus</i> , XII(9)	111-133
Mohamed-Arbi NSIRI , <i>Ubi tantae splendidissimae civitates?: from the Classical City to the Christian City, the Case of Late- Antic Africa</i>	135-158
Archaeological and Epigraphical Survey in Egypt. Chronicles 2018	159-163
Landscapes and Field Patterns. Chronicles 2018	165-220
I- Ground Occupation and Landscape Dynamics	
II- New Latin Rock Inscriptions at Ocejá and the Iberian <i>IIIviri of Iulia Lybica</i>	
III- The <i>Casae litterarvm</i> of the <i>Codex aca Rivipullensis</i> 106	
IV- Restoration of Cultural Landscape and Heritage Valorisation	
Concepts in Classics: a User's Guide	
Chronicles 2018 – Networks, Connectivity, Graphs. 2. People, Nodes and Vectors.	221-303
I- Introduction	
II- East-West Encounters: Phoenicians on the Coast of the Iberian Peninsula and Morocco	
III- <i>Theoroi</i> on the Way to and from Olympia: Observations on Religious Communication in the Archaid Period	
IV- Mithridates' Networks	
Reviews	305-338
Abstracts	339-342

Sommaire

Contents	6
Sommaire	7
María del Mar RODRÍGUEZ ALCOCER , Analfabetismo espartano, críticas atenienses y cultura oral	9-36
Cristina SORACI , Diritto latino, cittadinanza romana e municipalizzazione: trasformazioni graduali e progressive in Sicilia tra Cesare e Augusto	37-58
Ignacio SIMÓN CORNAGO , C. Licinius Adin: uno de los últimos iberos.	59-73
Ridha GHADDHAB , Centuriation et statut juridique de <i>Sullecthum</i> (Salakta).	75-110
Alessandro MARANESI , Tradition in the Making: New Approaches on <i>Panegyricus Latinus</i> , XII(9)	111-133
Mohamed-Arbi NSIRI , <i>Ubi tantae splendidissimae civitates ?</i> : De la cité classique à la cité chrétienne, le cas de l'Afrique tardo-antique	135-158
Chronique des travaux en Égypte. Chronique 2018	159-163
Paysages et cadastres de l'Antiquité. Chronique 2018	165-220
I- Occupation du sol et dynamique des paysages	
II- Nuevas inscripciones rupestres latinas de Oveja y los <i>IIIviri</i> ibéricos de <i>Iulia Lybica</i>	
III- Les <i>Casae litterarum</i> du <i>Codex aca Rivipullensis</i> 106	
IV- Restitution des paysages culturels et valorisation du patrimoine	
Les concepts en sciences de l'Antiquité : mode d'emploi	
Chronique 2018 – Réseaux, connectivité, graphes. 2. Les personnes, les nœuds et les vecteurs	221-303
I- Introduction	
II- Rencontres entre Orient et Occident : les Phéniciens le long des côtes de la péninsule Ibérique et du Maroc	
III- <i>Théoroi</i> se rendant à Olympie et en venant. Observations sur la communication religieuse à l'époque archaïque	
IV- Les réseaux de Mithridate	
Actualités	305-338
Résumés	339-342

DIRITTO LATINO, CITTADINANZA ROMANA E MUNICIPALIZZAZIONE:
TRASFORMAZIONI GRADUALI E PROGRESSIVE IN SICILIA TRA CESARE
E AUGUSTO¹

Cristina SORACI
Università degli studi di Catania
c.soraci@unict.it

I convulsi anni che vanno dalla dittatura di Cesare (46 a.C.) al principato di Augusto (14 d.C.) hanno segnato anche per la Sicilia un'epoca di profondi cambiamenti politici, istituzionali e sociali. Sebbene vi siano stati, in passato, non pochi tentativi volti a fare chiarezza sull'argomento, la moderna dottrina è ancora lontana dal convergere su posizioni comuni: se si eccettua l'elevazione a colonie di alcune città, avvenuta tra il 22 e il 21 a.C., rimangono oggetto di discussione l'anno di fondazione della colonia di Tauromenio, l'epoca di istituzione e il numero dei municipi siciliani, nonché, ancora più a monte, gli effetti della concessione del diritto latino prima e della cittadinanza romana poi agli abitanti dell'isola.

Il presente lavoro mira a fornire un contributo al dibattito scientifico, mediante un approfondito riesame delle poche fonti rimaste; si intende, soprattutto, dimostrare: a) che la concessione del diritto latino non ebbe ripercussioni immediate sulla trasformazione delle città in municipi; b) che una tappa del processo di municipalizzazione delle città siciliane era rappresentata dallo svilimento delle magistrature locali, come testimonia, in primo luogo, una famosa affermazione diodorea,² e dalla contestuale introduzione del duovirato; c) che la stessa introduzione dell'istituto duovirale (cui seguì la trasformazione delle città in municipi) potrebbe essere attribuita, più che all'opera di Sesto Pompeo, a quella di Ottaviano.

¹ Questo testo ha beneficiato degli opportuni suggerimenti offerti dalla prof.ssa Febronia Elia e delle scrupolose osservazioni dei revisori ai quali è stato affidato: a tutti costoro va il mio più sentito ringraziamento.

² Diodoro, XVI, 70, 6.

I- LA CONCESSIONE CESARIANA DEL DIRITTO LATINO

Probabilmente nel 46 a.C., Cesare concesse il diritto latino³ ai Siciliani. Quest'affermazione, tuttavia, si basa su alcune fonti tutt'altro che esplicite e, per ciò stesso, non univocamente interpretate.

La prima testimonianza da cui occorre partire è rappresentata, senza dubbio, da Cicerone che, in una lettera ad Attico, spedita da Pozzuoli il 22 aprile del 44, afferma:

Scis quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam iudicem; multa illis Caesar, neque me invito; etsi Latinitas erat non ferenda; verum tamen.

Tu sai quanto io sia affezionato ai Siciliani e quale onore io ritenga sia stato per me l'averli come clienti; Cesare ha dato loro molte cose e io ero d'accordo, anche se il diritto latino non doveva essere concesso; tuttavia, lasciamo stare.⁴

Circa l'effettiva attribuzione del diritto latino ai Siciliani da parte di Cesare non sembrano sussistere dubbi, nonostante Otto Cuntz abbia ritenuto che, dalle parole di Cicerone, non si potesse desumere se Cesare l'avesse veramente elargito ai Siciliani o se avesse solo manifestato il proposito di farlo.⁵ Con questa misura Cesare intendeva certamente accattivarsi le simpatie degli isolani nel tentativo di offuscare parzialmente il

³ L'espressione italiana "diritto latino" non trova, nel linguaggio giuridico e letterario dei Romani, un corrispettivo unico, persino all'interno di una stessa opera: esso viene chiamato talora *Latinitas* (Cicerone, *Lettere ad Attico*, XIV, 12, 1 e Svetonio, *Vita di Augusto*, 47, 1), altre volte *Latina condicio* (Plinio, *La storia naturale*, III, 14, 91 e Svetonio, *Vita di Vespasiano*, 3, 1), spesso *Latium*, ad indicare la regione che tale privilegio aveva visto nascere (Plinio, *La storia naturale*, III, 3, 7; III, 4, 25 e 30; III, 24, 135; IV, 35, 117; V, 1, 20; cf. anche Tacito, *Storie*, III, 55; Plinio, *Panegirico*, 37, 3 e 39, 2; si vedano, in proposito, le osservazioni di Zecchini 1990, p. 141). L'espressione *ius Latii*, più diffusa nella moderna dottrina, non lo è altrettanto nel mondo antico: la troviamo usata in Asconio, *Commento all'orazione ciceroniana Contro Pisone*, 3; Tacito, *Annali*, XV, 32, 1 e Gaio, *Le istituzioni*, I, 95 (cf. anche *Interpretazioni delle Istituzioni di Gaio*, 6-8): sul punto vd. Le Roux 2014, p. 457. Lo stesso Plinio, testimone di un cambiamento evidentemente in atto alla sua epoca, lo chiama anche *ius Italicum*, espressione maggiormente diffusa in epoca imperiale per indicare un privilegio non più prerogativa di una sola regione (il Lazio) ma di tutto il suolo italico che, da tempo, era stato oggetto di un processo di uniformazione sul piano giuridico e amministrativo: Plinio, *La storia naturale*, III, 25, 139; *Digesta*, L, 15, 1 (Ulpiano, *Sui censi*); 6 (Celso, *Digesta*); 7 (Gaio, *Sulla legge Giulia e Papia*); 8 (Paolo, *Sui censi*). Cf. Soraci 2016b, p. 568.

⁴ Cicerone, *Lettere ad Attico*, XIV, 12, 1 (Beaujeu 1988). Rostowzew 1910, col. 152 sottolinea, a ragione, che il provvedimento ci è riferito da una sola fonte, che ne parla in modo generale.

⁵ Cuntz 1906, p. 468; vd. anche De Martino 1973², p. 269 (ma cf. De Martino 1979, p. 446: qui lo studioso afferma di ritenere più probabile che Cesare avesse effettivamente esteso il diritto latino a tutta l'isola); Goldsberry 1973, p. 498.

benevolo e sempre presente ricordo di Pompeo,⁶ ma è altrettanto vero che essa rientrava in un preciso progetto politico dell'allora dittatore, secondo cui occorreva conquistarsi il favore degli abitanti dell'impero rendendoli progressivamente partecipi dei privilegi propri dei cittadini dell'Urbe; si trattava, pertanto, di un mezzo per incentivare nei provinciali il senso di appartenenza ad un'unica, universale compagine, quella di Roma. Naturalmente, non tutti condividevano la sua politica, che gli attrasse molti oppositori; lo stesso Cicerone – che pure era legato ai Siciliani, di cui aveva patrocinato la causa contro l'ex governatore Verre – manifestò, come si è visto, la sua disapprovazione (*etsi Latinitas erat non ferenda*). Un'inopinata elargizione dei diritti propri degli abitanti della Penisola sembrava, infatti, minacciare la posizione di privilegio che gli stessi avevano faticosamente conquistato.⁷

Si ritiene, in genere, che il diritto latino sia stato conferito alle città, nel nostro caso a quelle siceliote,⁸ che, secondo alcuni, avrebbero acquisito lo stato e il diritto di municipi latini:⁹ a quest'ultima ipotesi si è giunti talora nel tentativo di spiegare la

⁶ Manganaro 1979, p. 447 (cf. altresì Manganaro 1994, p. 164), a detta del quale il dittatore avrebbe anche voluto "avvicinare a Roma" una provincia importante per l'approvvigionamento granario. Secondo Pareti 1955, p. 606, Cesare volle premiare l'isola "per i suoi servizi".

⁷ Circa le possibili conseguenze sul piano tributario della concessione ai Siciliani del diritto latino prima e della cittadinanza romana poi, vd. Soraci 2011, p. 139-142.

⁸ Holm 1898, p. 197 ("wirklich finden wir später auf der Insel Städte latinischen Ranges, die aus Caesar's Zeit diese Eigenschaft haben konnten"); Pareti 1955, p. 194 ("concessione della cittadinanza latina a gran parte dei comuni dell'isola"); Degrassi 1962, p. 139 ("Cesare concesse... a tutte le città della Sicilia la cittadinanza latina"); Clemente 1979, p. 465 parla di "cittadinanza latina alle comunità dell'isola", mentre Beaujeu 1988, p. 274, basandosi su Plinio, *La storia naturale*, III, 14, 91, di diritto latino concesso "à certaines collectivités de Sicile seulement".

⁹ Cf., ad es., Manganaro 1972, p. 457, Manganaro 1979, p. 447-448 e Manganaro 1988, p. 20, il quale intende lo stato di municipio latino attribuito ad una "comunità che conserva calendario, culti, lingua e cultura della base greca, ma si va trasformando nei suoi componenti – giacché quanti hanno coperto magistrature locali anzitutto acquistano la piena *civitas* e perciò recano onomastica latina"; lo studioso, inoltre, sulla scia di Beloch 1886, p. 327 e Scramuzza 1937, p. 345 e 347-348, interpreta Plinio, *La storia naturale*, III, 14, 91 nel senso che tutti i popoli qui menzionati ricevettero il diritto latino, ma i Centuripini, i Netini e i Segestani ebbero in più l'immunità (p. 21); la veridicità di tale affermazione, diffusa tra gli studiosi (cf. anche Clemente 1979, p. 467-468), è stata da ultimo messa in discussione: Soraci 2016b, p. 561-562 e, in partic., n. 23. Per l'ipotesi dell'esistenza in Sicilia di municipi latini (supposta altresì da Scramuzza 1937, p. 345-347; Kahstedt 1968, p. 254; Wilson 1990, p. 41; Vera 1996, p. 37-38) vd. anche Sartori 1954, p. 380-383, che vi ricorre al fine di spiegare il caso di Tauromenio (per cui vd. *infra*, p. 49-52).

presenza di nomi latini nelle iscrizioni, incise in greco, provenienti da alcune città.¹⁰ Ma alcune considerazioni inducono a dubitare della validità di simili asserzioni.

a) In primo luogo, l'esistenza di municipi latini in Sicilia e in quegli anni non è affatto certa: diverse ricerche recenti hanno portato a ritenere che l'introduzione di una tale categoria istituzionale rimonti all'epoca flavia e sia riscontrabile nella penisola iberica e in un numero limitato di altre province.¹¹

b) In secondo luogo, il diritto latino doveva essere un privilegio di natura giuridica, concesso a titolo personale (ma sempre all'interno di un quadro cittadino)¹² o anche comunitario,¹³ che però non comportava automaticamente un cambiamento nello status istituzionale dei centri urbani di riferimento e che, dal II secolo a.C. in poi, consentiva di ottenere la cittadinanza romana a coloro che avessero rivestito cariche pubbliche nelle località d'appartenenza; esso costituiva, pertanto, una via privilegiata per l'integrazione dei Siciliani all'interno dell'impero.¹⁴

¹⁰ In tal senso vd. Manganaro 1988, p. 20, il quale cita a supporto della sua teoria l'esempio di Acre, dove sono state ritrovate iscrizioni in greco che presentano quasi tutte nomi latini; una di esse è datata con i consoli del 35 d.C.: Pugliese Carratelli 1951, in partic. p. 69-70.

¹¹ Le Roux 1986; Chastagnol 1990, che ne anticipa in qualche caso l'istituzione al principato di Claudio; Mancini 1997, p. 148; cf. anche Torrent Ruiz 2008-2009, in partic. p. 100. Circa la diffusione del municipio latino in alcune province dell'impero vd. Kremer 2006, p. 180-194.

¹² Al lungo e fecondo dibattito storiografico sulla natura giuridica del diritto latino accenna Lamberti 1993, p. 19-26; si vd. anche Lamberti 2010, p. 233-234.

¹³ L'esistenza di comunità di diritto latino è certa, tuttavia, solo dopo l'epoca cesariana: Mancini 1990; Kremer 2006, p. 119-121; Sisani 2016, p. 13 e n. 20.

¹⁴ In merito alla non diretta consequenzialità tra la concessione del diritto latino e il cambiamento nello status politico-istituzionale dei centri di riferimento vd. *infra*, n. 41. Vera 1996, p. 37-38 ritiene che l'ipotesi dell'esistenza di comunità di diritto latino non organizzate come municipi non sia fondata nel caso siciliano, giacché Centuripe, Noto e Segesta erano "da secoli centri urbani" e sarebbero già stati municipi all'epoca di Sesto Pompeo: ma occorre chiedersi se la reticenza alla trasformazione in municipi dipendesse dalla mancata urbanizzazione delle comunità di riferimento o da altri fattori, quali, ad esempio, l'iniziale volontà di preservare gli statuti locali; inoltre, la presenza di municipi negli anni di Sesto Pompeo è, come si cerca di dimostrare in questo lavoro, solo un'ipotesi della moderna dottrina, che non trova riscontri convincenti nelle fonti. Sul diritto latino quale strumento pacifico di integrazione progressiva nell'orbita romana dei popoli sottomessi vd. Kremer 2006; Lamberti 2010, p. 228.

c) In terzo luogo, voler attribuire l'uso ora della lingua, ora del calendario, ora dei culti greci in iscrizioni "ufficiali"¹⁵ o su emissioni monetali¹⁶ ad una particolare condizione (colonia, municipio...) e, spesso di conseguenza, ad un preciso arco temporale, appare un'operazione forzosa oltre che fuorviante: nel caso delle città siciliane, come anche di quelle magnogreche, l'uso in ambito pubblico della lingua madre può essere riscontrato fino ad età imperiale avanzata, senza che ciò comporti cambiamenti politico-istituzionali.¹⁷ Un simile fenomeno non deve stupire, se si tiene conto sia della considerazione che ebbero i Romani per la civiltà greca (e per i diritti di alcune minoranze assoggettate) sia della loro volontà di intervenire in campo amministrativo solo laddove necessario, lasciando un certo margine di manovra per la redazione degli statuti locali, comunque improntati ad un quadro normativo generale elaborato dall'Urbe: com'è stato recentemente affermato a proposito del caso di Neapolis e di altri centri magnogreci, l'attaccamento, da parte di queste città, ai propri *iura* e alle proprie *leges* "diede origine ad una peculiare *interpretatio* locale delle istituzioni municipali, che traspare sia dalle titolature magistratuali, ancora improntate a quelle della fase sovrana, sia dall'uso pubblico della lingua greca, un ricorso caratteristico, in questi *municipia*, fino ancora in età imperiale".¹⁸ Neppure la presenza del duovirato, di norma esistente nelle colonie ma, nel caso siciliano e non solo, attestato anche nei municipi,¹⁹ può essere addotta come

¹⁵ Vd. i casi di Acre, citati *supra*, n. 10, e di Tauromenio (*IGSI* 13), per cui vd. *infra*, p. 49-52. Secondo Cuntz 1906, p. 466-467, l'iscrizione non sarebbe appartenuta al periodo in cui la città fu municipio perché in tal caso sarebbe stata scritta in latino.

¹⁶ Si pensi al caso di Segesta: secondo Wilson 1990, p. 41, le monete della città con legenda in greco sarebbero "surely improbable under Augustus for a town with *ius Latii*", e, dunque, andrebbero datate nel periodo tra il 36 e il 21 a.C.

¹⁷ Il problema è, in effetti, dibattuto da anni (cf. bibliografia in Goldsberry 1973, p. 552, n. 60, cui va aggiunto Wilson 1990, p. 316; 357, n. 26 e p. 360, n. 87 e 89), ma solo da recente si è giunti alla conclusione che non è generalmente possibile trarre regole circa le preferenze linguistiche delle città siciliane (persino nelle epigrafi "ufficiali" fatte incidere nelle colonie, non è insolito, soprattutto a partire dal II o dal III sec. d.C., l'uso del greco: vd. *IG XIV* 296-297 da Panormo, 455 da Catania, 1091 da Tauromenio), ma solo constatare dei *trends*: Prag 2002, in partic. p. 25 e 30; Salmeri 2004, p. 280-286 e, soprattutto, n. 145 e 160; Korhonen 2017.

¹⁸ Sisani 2016, p. 43.

¹⁹ I *duoviri*, di norma magistrati supremi delle colonie, sono attestati anche nei municipi, quelli siciliani compresi; cf. Degrassi 1962 e Manni 1950, del quale, tuttavia, non condividiamo l'affermazione secondo cui dopo la guerra sociale la distinzione fra colonie e municipi "ha un valore puramente storico" ed essi sarebbero "pressappoco la stessa cosa". Sull'origine della costituzione duovirale nei municipi siciliani vd. Degrassi 1962, p. 140, il quale ritiene che essa si sia "uniformata a quella di città greche d'Italia", escludendo che dipendesse da un ordinamento posteriore di Augusto; ma la presenza dei *duoviri* piuttosto che dei

prova per la determinazione dello status amministrativo cittadino: peraltro, la stragrande maggioranza delle menzioni di *duoviri* in Sicilia appartiene, com'è logico, all'epoca augustea (per le emissioni monetali, sono certi i casi di Agrigento, Lilibeo, Alesa e Panormo, cui forse va aggiunta Tindari)²⁰ o a quelle successive.²¹ Quindi, né la preferenza accordata all'uso del greco o del latino nelle iscrizioni (o nelle legende monetali) cosiddette "ufficiali", né la presenza della magistratura duovirale possono fornire prove sicure sullo statuto delle città o, ancora meno, sugli anni in cui datare i cambiamenti istituzionali. Esse costituiscono, semmai, un esempio della gradualità del processo di uniformazione dei regimi costituzionali e della variabilità delle soluzioni adottate, che rispettavano l'identità delle singole comunità.

quattuorviri nei municipi poteva ugualmente derivare dalla precedente organizzazione amministrativa delle città: cf. il caso dei due ἀμφίπολοι a Siracusa (vd. *infra*, p. 45). Per Wilson 1990, p. 41-42 la presenza di *duoviri* nei municipi siciliani sarebbe da ricondurre all'intenzione (supposta e in nessun luogo documentata) di Cesare di fondare in Sicilia come già in Gallia Narbonense colonie latine, poi soppiantata dalla concessione della cittadinanza romana da parte di Antonio.

²⁰ Bitto 1999, p. 97-102.

²¹ Al I-II sec. d.C. risalgono: *AE* 1955, 265, da Thermae (cf. Bivona 1994, p. 127-130, n° 15); un gruppo di iscrizioni catanesi, *AE* 1989, 341m (I sec. d.C.: Manganaro 1989, p. 172-173); *CIL* X 7023 = *ILS* 6771 (per la bibliografia sull'epigrafe vd. Soraci [in cds.], n. 41); *CIL* X 7024 (164-166 d.C.: Molè 1996, p. 202-207; Korhonen 2003, p. 164-166, n° 22); *CIL* X 7028 (II sec. d.C.: Molè 1996, p. 184, n. 25 e 190, n. 51; Korhonen 2003, p. 163, n° 21); *CIL* X 7031, 7032 e 7053 (Korhonen 2004, p. 161-163, n° 18-20; nel n° 18 la menzione della carica duovirale è frutto di integrazione; anonimo e non datato è il duoviro di *CIL* X 7029); *CIL* X 7211, da Mazara (età degli Antonini; bibl. in Soraci [in cds.], n. 49), mentre *CIL* X 7210 risalirebbe, se l'integrazione *co[lonia] T(h)er[mitanorum]* è corretta, a dopo la deduzione della colonia di Thermae; *AE* 1964, 181, da Lilibeo (169-172 d.C.: Buonocore 1992, p. 36, n° 12); *CIL* X 7274 e 7275, da Panormo (198-199 d.C.; Bivona 1970, p. 35-36, n° 16 e 17); *CIL* X 8318, da Malta (I sec. d.C.; la menzione della carica di duoviro è anche qui frutto di integrazione: *I[Vir]*; sull'epigrafe vd. Bruno 2004, p. 20, 58; Bonanno 2005, p. 206, 232-233; Christol, Pirino 2010, p. 99-103). Al IV secolo risalgono, invece, due epigrafi di Gozo: *CIL* X 7504 e 7505 (Bruno 2004, p. 21; Soraci 2015, p. 78-79). Non datate sono due iscrizioni tauromenitane (*CIL* X 6994 e 6995: cf. Manganaro 1989, p. 166, n° 26), una centuripina (*CIL* X 7004 = *ILS* 5663; ma cf. anche *AE* 1989, 340a, che menziona un *quattuorvir Augustalis*, una carica di età sicuramente imperiale; gli *Augustales* erano normalmente un collegio composto da sei persone, ma poteva a volte essere formato da tre, quattro o otto: Manganaro 1963b, p. 42-43, n. 96; Duthoy 1978, p. 1265-1266), tre termitane (*CIL* X 7348, 7353 e 7356, su cui vd. Bivona 1994, rispettivamente p. 124-125, n° 12; p. 135-136, n° 19 e p. 138 sg., n° 22, per la quale, tuttavia, viene dalla studiosa proposta una datazione oscillante tra il 71 a.C. e il 30 d.C.), una segestana (*AE* 1945, 64, ritenuta da Ferrua 1941, p. 264, n° 29 risalente alla fine del I sec.; si attende, tuttavia, l'imminente pubblicazione dell'edizione delle *Inscriptiones Segestanae*, curata da C. Ampolo), una proveniente da Tripi (*AE* 1955, 195), un'altra da Piazza Armerina (*AE* 2005, 672b) e una tindariana (dall'integrazione molto probabile: *[II vir]Quinq*, per cui cf. Manganaro 1989, p. 164, n° 15). Un elenco, seppur incompleto, dei *duoviri* siciliani è offerto da Manganaro 1988, p. 44. Nella presente nota ci si è limitati a segnalare le attestazioni praticamente certe, non quelle possibili.

d) Peraltro, la stessa legislazione cesariana relativa alla riorganizzazione amministrativa dell'Italia non comportò neppure nella Penisola un'estensione generalizzata dello statuto municipale,²² giacché ai tempi del dittatore "il quadro delle comunità giurisdizionalmente autonome si presentava ancora variamente articolato"; l'opera di uniformazione cesariana si esplicò, invece, attraverso altre modalità, ad esempio precisando "con disposizioni di carattere generale le funzioni dei magistrati, i loro poteri amministrativi, le loro competenze in materia giurisdizionale", specificando "i casi di ineleggibilità alle magistrature e ai senati locali" e disciplinando "in genere il funzionamento degli organi di governo cittadino".²³

II- LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ROMANA

Se la concessione del diritto latino ai Siciliani aveva suscitato le critiche di una parte dell'opinione pubblica nell'Urbe, la decisione di Antonio, che, alla morte di Cesare, attribuì loro la cittadinanza romana dietro il pretesto che la misura fosse stata predisposta dal dittatore indusse i Romani ad un più palese e generale malcontento; secondo Cicerone, che ci informa del provvedimento nel prosieguo della già menzionata lettera, Antonio sarebbe stato spinto, peraltro, all'emanazione della legge non da nobili ideali ma dal denaro ricevuto a questo scopo dalle città isolate:

Ecce autem Antonius, accepta grandi pecunia, fixit legem "a dictatore comitiis latam" qua Siculi cives Romani; cuius rei vivo illo mentio nulla.

Ma ecco che Antonio, dopo aver ricevuto molto denaro, rese pubblica una legge "presentata ai comizi dal dittatore", in virtù della quale i Siciliani sono diventati cittadini romani; di ciò non si parlò mai mentre Cesare era in vita.²⁴

²² Il processo di municipalizzazione della penisola si concluderà entro l'età augustea: Sisani 2011, p. 691 e 2016, p. 10.

²³ Laffi 1973, p. 51-52.

²⁴ Cicerone, *Lettere ad Attico*, XIV, 12, 1, che è l'immediata continuazione del passo citato alla n. 1; lo si riporta qui per intero: *Scis quam diligam Siculos et quam illam clientelam honestam iudicem; multa illis Caesar, neque me invito; etsi Latinitas erat non ferenda; verum tamen. Ecce autem Antonius, accepta grandi pecunia, fixit legem "a dictatore comitiis latam" qua Siculi cives Romani; cuius rei vivo illo mentio nulla.* Per il diritto di cittadinanza che Antonio aveva venduto a quanti desideravano acquistarlo vd. Cassio Dione, XLV, 23, 6. Sulle critiche mosse da Cicerone ad Antonio, che non concernevano solo l'inopinata estensione di un diritto proprio dei cittadini romani, ma anche la causa poco nobile che ne sarebbe stata alla base, nonché la volontà di trincerarsi dietro atti che nessuno aveva visto e intenzioni delle quali nessuno era a conoscenza cf. Carcopino 1947, p. 58-59; giustamente, Vittinghoff 1951, p. 71, n. 4 ritiene inverosimile che Cesare avesse avuto altri progetti per i Siciliani oltre la concessione del diritto latino; così anche Brunt 1971, p. 239. Per Scramuzza 1937, p. 343, sarebbe "evident" che i Siciliani "could not become Roman

Ad ogni modo, la legge ebbe vita breve e fu verosimilmente annullata insieme con i provvedimenti di Antonio al più tardi nel 43 a.C.:²⁵ Augusto e i suoi successori scelsero di non raccogliere l'eredità di Cesare e preferirono limitare fortemente la concessione dei privilegi.²⁶

III- LA TESTIMONIANZA DIODOREA E L'INTRODUZIONE IN SICILIA DELL'ISTITUTO DUOVIRALE

Tuttavia, secondo alcuni studiosi, i quali citano a sostegno della loro ipotesi due passi della *Biblioteca storica* di Diodoro Siculo, la legge non venne annullata, o sarebbe almeno temporaneamente rimasta in vigore e applicata.²⁷

I passi in questione sono i seguenti:

Πολλὰ γοῦν τῶν κατὰ τὴν νῆσον πόλεων χρώμεναι διετέλεσαν τοῖς τούτου νόμοις, μέχρι ὅτου πάντες οἱ Σικελιώται τῆς Ῥωμαίων πολιτείας ἤξιώθησαν.

citizens *de facto*, nor organize their cities as *municipia* while Rome, Italy and Sicily herself were in the midst of civil war”.

²⁵ Ritengono che la cittadinanza romana sia stata revocata alle città siciliane nello stesso 44 a.C. Sartori 1974, p. 248 e Manganaro 1979, p. 448; ma l'abrogazione di buona parte della legislazione di Antonio avvenne nel 43 a.C.: Cicerone, *Filippiche*, V, 4, 10 (1-3 gennaio 43), sulla proposta di nuova votazione in merito ad alcune leggi fatte approvare irregolarmente da Antonio, tra cui la norma che convalidava gli atti di Cesare; Cicerone, *Filippiche*, X, 8, 17 (febbraio 43), sull'approvazione degli atti di Cesare; Cicerone, *Filippiche*, XII, 5, 12 (marzo 43) e XIII, 3, 5 (20 marzo 43), sull'annullamento delle misure prese da Antonio; vd. Broughton 1952, p. 335. In merito all'attività di Ottaviano, che dopo il 36 a.C. avrebbe privato tutte le città siciliane dei privilegi che erano stati loro precedentemente riconosciuti, vd. Wilson 1990, p. 45.

²⁶ Sul differente atteggiamento di Cesare ed Augusto circa la concessione della cittadinanza romana nel caso siciliano vd. Sherwin-White 1973², p. 230.

²⁷ Mommsen 1883, p. 713, a detta del quale la legge sarebbe rimasta valida per qualche tempo; Sherwin-White 1973², p. 341; 365, n. 1, secondo cui Augusto potrebbe non aver annullato il provvedimento di Antonio; *contra*, vd. Beloch 1886, p. 326-327; Pais 1888, p. 203-204; Goldsberry 1973, p. 500-501; Huzar 1978, p. 90; Vera 1996, p. 34; Holm 1898, p. 197, ritenendo che la concessione della cittadinanza romana dovette essere revocata, afferma: “in wie weit das Gesetz zur Vollziehung gelangt ist, lässt sich nicht sagen”. Beaujeu 1988, p. 274, sulla scia di Clemente 1979, p. 465, ritiene possibile che la legge sulla cittadinanza abbia avuto un inizio di esecuzione. Secondo Ferenczy 1982, p. 1024-1025, lo stesso Cesare avrebbe concesso il diritto latino ad alcuni centri e la cittadinanza romana ad altri (ma di questo supposto provvedimento cesariano non è rimasta traccia nelle fonti): lo studioso partiva dal presupposto che l'editto di Cesare doveva essere stato reso pubblico e che perciò Antonio non avrebbe potuto modificarlo, ma si sarebbe limitato a fare ratificare queste decisioni dai comizi; Augusto avrebbe poi ripreso e attuato i progetti del padre adottivo; cf. anche Ferenczy 1983, p. 216, n. 30.

Molte tra le città dell'isola, infatti, si servirono nel corso della loro esistenza delle leggi scritte da costui, fino al tempo in cui tutti i Sicelioti furono reputati degni del regime politico dei Romani.²⁸

[...] Καὶ τὸ λοιπὸν διετέλεσαν οἱ Συρακόσιοι τοὺς ἐνιαυτοὺς ἐπιγράφοντες τούτοις τοῖς ἄρχουσι μέχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν γραφομένων καὶ τῆς κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγῆς· τῶν γὰρ Ῥωμαίων μεταδόντων τοῖς Σικελιώταις τῆς πολιτείας ἢ τῶν ἀμφιπόλων ἀρχῆ ἔταπεινώθη, διαμείνασα ἔτη πλείω τῶν τριακοσίων.

[...] E da allora i Siracusani registrarono gli anni con questi magistrati fino all'epoca di composizione di queste storie e al cambiamento del regime politico; quando, infatti, i Romani resero partecipi i Sicelioti della loro forma di governo, la carica degli amfipoli venne svilita, mentre il suo prestigio era rimasto intatto per più di trecento anni.²⁹

Nel primo passo, Diodoro si riferisce all'operato di Diocle, delle cui leggi le città greche presenti nell'isola si servirono finché non adottarono quelle romane; nel secondo passo, invece, si descrivono gli interventi di Timoleonte a Siracusa (343/342 a.C.) e, tra questi, la magistratura eponima detta ἀμφιπολία, che godette di notevole importanza finché i Romani non modificarono la costituzione dei Sicelioti; Diodoro precisa che ciò avvenne nel momento in cui egli stesso stava scrivendo la sua opera (μέχρι τῶνδε τῶν ἱστοριῶν γραφομένων), più di trecento anni dopo rispetto all'introduzione della carica di ἀμφίπολος a Siracusa. Seguendo l'indicazione dello stesso Diodoro, quindi, il cambiamento nella forma di governo delle città siceliotie sarebbe avvenuto successivamente al 43 a.C., ossia dopo l'occupazione dell'isola da parte di Sesto Pompeo (durata dal 43 al 36 a.C.); è più probabile, tuttavia, che la κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγὴ cui accenna lo storico di Agira sia da attribuire non all'opera di Sesto Pompeo ma all'intervento di Ottaviano,³⁰ che si dedicò ad uniformare i regimi costituzionali

²⁸ Diodoro, XIII, 35, 3. La traduzione riportata nel testo è curata da chi scrive; differisce da quelle finora pubblicate soprattutto per l'interpretazione del termine πολιτεία (su cui cf. *infra*, p. 46-48 e n. 35), generalmente tradotto con "cittadinanza": si vd., ad esempio, Martino 1988, *ad loc.* (p. 149); Micciché 1992, *ad loc.* (p. 458) e il commentario di Ambaglio 2008, *ad loc.* (p. 60).

²⁹ Diodoro, XVI, 70, 6. Anche in questo caso, la traduzione offerta in questa sede differisce dalle altre; in Orsi 1992, *ad loc.* (p. 61) il termine πολιτεία appare la prima volta tradotto con "mutamento di governo", la seconda con "cittadinanza"; Tonini 1985, *ad loc.* (p. 437) impiega, invece, in entrambi i casi, la locuzione «forma di governo»; ma cf. la traduzione francese recentemente pubblicata nella serie CUF, in cui la prima occorrenza appare tradotta con "constitution" e la seconda, in maniera più generica e, probabilmente, più corretta di quanto finora sia stato fatto, con "droit de cité": "Les Romains avaient en effet accordé aux Siciliens de partager avec eux le droit de cité" (Gaillard Goukowsky, Goukowsky 2016, *ad loc.*, p. 94).

³⁰ Anche Manganaro 1988, p. 11-12, che pure propende per attribuire l'introduzione dei municipi in Sicilia all'opera di Sesto Pompeo, ritiene possibile che la datazione della κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγὴ cui fa riferimento Diodoro possa essere successiva alla vittoria di Ottaviano.

nelle province dell'impero e che in Sicilia iniziò a farlo molto presto, forse a partire dallo stesso 36 a.C.: il *terminus ante quem* per il cambiamento nella forma di governo è dato, comunque, dagli anni in cui venne completata l'opera diodorea, ossia intorno al 30 a.C.³¹

Tali passi, lungi dall'essere stati univocamente interpretati, sono apparsi riferentesi o alla concessione del diritto latino³² o, più frequentemente, alla cittadinanza romana.³³ Secondo una terza ipotesi interpretativa, Diodoro avrebbe fatto allusione ad una riorganizzazione delle città più tarda rispetto a quella riflessa dal passo di Plinio, quando tutte le comunità siciliane ricevettero lo statuto municipale.³⁴

La parola *πολιτεία*, tuttavia, non ha il solo significato di "cittadinanza", ma anche quello di "costituzione", "forma di governo", "regime politico": nella stessa opera

³¹ Sartori 1983; Rubincam 1985; ma, in tal senso, cf. già Cuntz 1906, p. 467.

³² Beloch 1886, p. 327; Pais 1888, p. 202-203; Manganaro 1988, p. 21 (cf. anche p. 11-12), Manganaro 1994, p. 164 e Marino 1995, p. 357 ritengono, inoltre, che Ottaviano abbia riconfermato il diritto latino ai Siciliani; *contra*, cf. Vittinghoff 1951, p. 120, a detta del quale un ritorno al diritto latino sarebbe stato impossibile, in considerazione della mutata situazione siciliana; vd. anche Vera 1996, p. 34, n. 12, secondo cui sarebbe ragionevole pensare che, "se i Siciliani avevano corrotto Antonio per ottenere la *civitas*, Sesto abbia loro conservato questo privilegio"; peraltro, sull'impossibilità di considerare il diritto latino come "una ciudadanía estrictamente hablando" vd. Torrent Ruiz 2008-2009, p. 72.

³³ Così Brunt 1971, p. 239; De Martino 1973², p. 269; De Martino 1979, p. 446; Ferenczy 1982, p. 1024. Scramuzza 1937, p. 344 non mette in dubbio che i passi diodorei facciano riferimento alla cittadinanza romana concessa ai Sicelioti e, poiché essi sono inseriti in libri verosimilmente composti prima del 44 a.C., quando Antonio fece approvare il conferimento della cittadinanza, ipotizza: a) che siano stati scritti tra il 43 e il 36 a.C. (e, in tal caso, avrebbero scarso valore in riferimento alla riorganizzazione della provincia datata tra il 22 e il 21 a.C.); b) che siano inserzioni posteriori al 36 a.C. Secondo Vittinghoff 1951, p. 119, n. 3, i passi diodorei potrebbero alludere solo alla concessione della cittadinanza romana da parte di Antonio, dunque né al diritto latino, né alla costituzione municipale. Per Sartori 1974, p. 248, n. 157 da questi passi sembrerebbe che la cittadinanza sia stata stata elargita solo ai Sicelioti, "cioè agli abitanti delle città greche". Neppure Forni 1980, p. 951 nutre dubbi sull'allusione diodorea alla concessione della cittadinanza romana, ma nota che la maggiore diffusione nell'isola di cittadini appartenenti alle tribù Claudia e Quirina farebbe propendere per "una cittadinanza romana diffusasi generalmente in Sicilia soltanto a partire dalla metà del I secolo d.C.": se lo studioso reputava tale ipotesi contraddetta dalla testimonianza diodorea, al contrario la maggiore diffusione di cittadini appartenenti alle summenzionate tribù costituisce, a mio avviso, una chiara testimonianza del fatto che la cittadinanza romana, attribuita da Augusto solo agli abitanti delle colonie e dei municipi da lui istituiti, si diffuse nell'isola soprattutto nel corso del I sec. d.C. Vera 1996, p. 34, n. 12 ritiene possibili tre ipotesi relative ai summenzionati passi diodorei: 1) essi furono scritti fra il 44 e il 43 a.C., prima che il senato annullasse i provvedimenti di Antonio, "e non aggiornati"; 2) Diodoro si sbaglia; 3) "a causa dell'occupazione di Sesto Pompeo la decisione del senato rimase senza seguito in Sicilia fino al 36 a.C.", che è l'ipotesi di Manganaro, preferita anche da Vera.

³⁴ Kahrstedt 1968, p. 255-257.

diodorea, il termine *πολιτεία* è impiegato nelle sue varie accezioni, come si evince da una disamina delle ottantuno occorrenze.³⁵ Il significato di “costituzione” è, ad esempio, presente nel capitolo che precede il primo passo sopra riportato, dove, per ben due volte, compare la parola *πολιτεία* in riferimento alle modifiche apportate da Diocle alla costituzione siracusana: venne introdotto il sorteggio nella scelta delle magistrature e furono nominati dei legislatori per stilare un nuovo codice (*Διοκλῆς ἔπεισε τὸν δῆμον μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν εἰς τὸ κλήρω τὰς ἀρχὰς διοικεῖσθαι, ἐλῆσθαι δὲ καὶ νομοθέτας*

³⁵ Il termine è impiegato 26 volte per indicare la “cittadinanza” concessa da una popolazione ad un’altra o ad un solo individuo e i diritti che ne derivavano (Diodoro, I, 28, 6 e 7; IV, 53, 3 e 79, 6; V, 53, 3; X, 26, 1; XII, 9, 2 e 54, 7; XIV, 8, 3; 15, 4; 17, 3 e 106, 3; XV, 66, 1; XVI, 82, 5; XVIII, 18, 4; XIX, 2, 8; XX, 90, 3 e 100, 2; XXXII, 4, 4 Walton 1957 = 3, 4 Goukowsky 2012; XXXVII, 2, 2; 13, 1 – con tre occorrenze –, 15, 3 e 18, 1 Walton 1967 – con due occorrenze = 1, 1 p. 196; 19, 1; 22, 3 e 25 Goukowsky 2014); 24 o 25 volte per indicare la “forma di governo” o la “costituzione” (Diodoro, XI, 76, 6; XII, 69, 1; 80, 3 e 81, 2; XIII, 34, 6 – con due occorrenze, per cui vd. la n. successiva – e 38, 2; XIV, 3, 2-6 – con cinque occorrenze –, 4, 3; 32, 6; XV, 45, 1; XVI, 57, 4; XVII, 104, 2; XVIII, 18, 4; 56, 2 e 3; XX, 24, 4; 44, 7 e 46, 3; XXXVIII-XXXIX, 5, 1 Walton 1967, frammento, tuttavia, non incluso nell’edizione Goukowsky: cf. Goukowsky 2014, p. 225-248; alle suddette occorrenze si potrebbe aggiungere anche V, 40, 1, altrimenti traducibile con “istituzioni politiche”); 15 volte per indicare il “governo” o lo “stato” (Diodoro, I, 74, 7 – con due occorrenze –, XIII pr e 42, 2; XIV pr, 4, 5 e 32, 4; XV, 40, 4 e 79, 3; XVI, 15, 2; XVIII, 66, 6; XXIX, 17, 1 Walton 1957 = 20 Goukowsky 2012; XXXI, 24, 1 e 25, 2 Walton 1957 = rispettivamente, 36 e 38 Goukowsky 2012; XXXIV-XXXV, 33, 8 Walton 1967 = XXXV, 26, 8 Goukowsky 2014). Discutibili i significati del termine nelle restanti 6 occorrenze, tra cui le tre prese in esame nel testo (XIII, 35, 3 e XVI, 70, 6 – con due occorrenze –): Diodoro, V, 39, 7; XIII, 27, 3; XX, 63, 1; nel primo caso potrebbe tradursi con “sistema” o con “cittadinanza”, nel secondo e terzo con “strategia politica”. Occorre, tuttavia, precisare che il termine *πολιτεία*, associato al verbo *μεταδίδωμι*, ha sempre, in Diodoro, il significato di “cittadinanza” concessa ad una popolazione o ad un individuo, tre volte anche in riferimento alla Sicilia: IV, 79, 6; V, 53, 3; XII, 9, 2; 54, 7 (i Siracusani attribuirono la cittadinanza ai Leontinesi); XIV, 8, 3 (i Siracusani promisero la cittadinanza ai mercenari che fossero passati dalla loro parte); XIX, 2, 8 (Timoleonte concesse la cittadinanza siracusana a quanti la desideravano; ma altrove, sempre a proposito della promessa di cittadinanza avanzata da Timoleonte, il verbo associato a *πολιτεία* è *μετέχειν*: XVI, 82, 5); XX, 90, 3; XXXII, 4, 4 Walton 1957 = 3, 4 Goukowsky 2012; XXXVII, 2, 2 Walton 1967 = 1, 1 p. 196 Goukowsky 2014; queste ultime tre occorrenze riguardano tutte la concessione della cittadinanza romana, rispettivamente ai Peligni, alle popolazioni vinte in genere, agli alleati italici. D’altro canto, il termine *πολιτεία* è riferito all’isola nell’opera diodorea anche con altre accezioni di significato: Diodoro, XI, 76, 6 (“forma di governo”), XIII, 27, 3 e XX, 63, 1 (“strategia politica”?), cui va aggiunto XIII, 34, 6 (“costituzione”), di cui si discute nel testo. Come si può notare, dunque, il quadro è estremamente variegato e, pertanto, induce ad astenersi dal trarre conclusioni generalizzate. A conferma del fatto che la terminologia impiegata dagli autori antichi debba essere oggetto di indagini appositamente dedicate, citiamo il recente studio di Sanchez 2016: l’autore perviene alla conclusione che, per Dionigi di Alicarnasso, come per Strabone e Appiano, l’isopoliteia non indica il diritto latino o il ius migrandi, ma è sinonimo di politeia e si riferisce all’“insieme dei diritti del cittadino” o, più precisamente, agli “stessi diritti dei cittadini romani”.

εἰς τὸ τὴν πολιτείαν διατάξαι καὶ νόμους καινοὺς ἰδίᾳ συγγράψαι);³⁶ si tratta, peraltro, del “senso che occorre in luoghi classici della letteratura politica”.³⁷

Nel caso romano, il termine *πολιτεία* poteva riferirsi alla divisione del potere (la cosiddetta “costituzione mista”) tra magistrati, senato e popolo, che esprimeva la sua volontà nelle assemblee.³⁸

È, quindi, a mio avviso preferibile interpretare il termine e, dunque, anche il passo, intendendo che in Sicilia vi fu un radicale mutamento nella forma di governo: sul finire del I secolo a.C. essa perse le sue caratteristiche prettamente greche per uniformarsi a quella dei Romani (*Ῥωμαίων πολιτεία*).³⁹ Doveva trattarsi, in particolare, dell’adozione di una forma costituzionale, preludio alla concessione degli statuti municipali e coloniali, che prevedeva, tra l’altro, la perdita d’importanza delle cariche locali, ad esempio gli *ἀμφίπολοι*, a vantaggio di magistrature tipiche dell’ordinamento cittadino romano, quali i *duoviri*.⁴⁰ Peraltro, l’unico cambiamento esplicitamente attestato nei passi diodorei che alludono alla *κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγὴ* è, per l’appunto, lo svilimento dell’*ἀμφίπολια*.

Se la nostra ipotesi coglie nel vero, i passi diodorei menzionanti la *Ῥωμαίων πολιτεία* attribuita ai Siciliani non si riferiscono all’elargizione né del diritto latino né della cittadinanza romana, bensì all’attribuzione, avvenuta tra il 43 e il 21 a.C., di un regime politico tipico del mondo romano, comprendente l’istituzione della carica duovirale e preludio all’adozione di modelli istituzionali che finiranno per imporsi in età imperiale: i municipi e le colonie.

³⁶ Diodoro, XIII, 34.

³⁷ Masaracchia 1977, p. 216, il quale intende l’espressione di Tucidide, VI, 17, 2-3 riferita ai mutamenti costituzionali endemici nelle città siceliote). Per il termine *πολιτεία* indicante, nella concezione aristotelica, il regime “repubblicano” instauratosi a Siracusa dopo la cacciata dei Dinomenidi e prima di quello “democratico” del 412 a.C. vd. Galvagno 2012, p. 25-26.

³⁸ Catalano 1974; Polverini 2005.

³⁹ Pugliese Carratelli 1951, p. 71-72 cita il passo diodereo intendendo che “le città siceliote andarono assumendo fisionomia e ordinamenti romani”.

⁴⁰ Si vd. il già citato Cuntz 1906, p. 467-468 che distingue la “römische Verfassung mit *duoviri*” dal “Munizipalrecht”.

IV- GRADUALITÀ NELLA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CITTÀ SICILIANE: IL CASO DI TAUROMENIO

Se da un lato, dunque, occorre, com'è stato recentemente ribadito, “collocare su due piani distinti struttura costituzionale della comunità e condizione giuridica dei suoi abitanti”⁴¹ ed evitare, perciò, di attribuire al provvedimento di Cesare (concessione del diritto latino) o a quello di Antonio (elargizione della cittadinanza romana) ripercussioni sulla condizione istituzionale dei centri urbani siciliani, ossia l'immediata trasformazione di essi in municipi o colonie, è opportuno, d'altro canto, intendere che la riorganizzazione amministrativa delle città isolate (alla stregua di quella della penisola e di altre province) si svolse a più riprese, attraverso l'attribuzione di nuovi organi di governo, tipici del mondo romano, di cui si precisavano funzioni, poteri, competenze, nell'ottica di un'opera di uniformazione che avrà il suo culmine in epoca augustea con la concessione degli statuti municipali e coloniali.⁴²

Il caso di Tauromenio rappresenta un esempio interessante, che ha suscitato non pochi problemi interpretativi. Al pari di altre, la città, dopo essersi servita per le datazioni del sistema greco, adottò il calendario romano e tre epigrafi documentano i cambiamenti in atto: nella prima appare in uso il sistema greco, nella seconda quello romano, benché tradotto in greco, mentre la terza è costituita da frammenti di un vero e proprio calendario romano, unico esempio di tal genere ritrovato fuori dalla penisola.⁴³ La seconda iscrizione è databile genericamente prima dell'epoca augustea, come si evince dalla persistenza della denominazione *Κοινηκτιλιος* (non ancora *Ἰούλιος*) in riferimento al mese di luglio: sebbene la variazione sia stata approvata già nel corso della dittatura di

⁴¹ Sisani 2016, p. 12-13; cf. anche Galsterer-Kröll 1973, in partic. p. 305; Humbert 1981, in partic. p. 218-221; Mancini 1990, p. 376; Le Roux 2014, p. 465; Torrent Ruiz 2008-2009, p. 96: “hasta la legislación flavia no se había considerado necesario que la concesión del *ius Latii* a un *oppidum* implicara su elevación a la categoría de colonia o municipio”. Alla scissione tra la struttura costituzionale della comunità e la condizione giuridica dei suoi abitanti pensava già Holm 1898, p. 198, il quale, se da un canto riteneva che i passi diodorei si riferissero alla concessione della cittadinanza romana, d'altro canto asseriva che, “trotz der theilweisen Zurücknahme der Concession des Bürgerrechtes dennoch viele sicilische Gemeinden die neue Städteordnung behielten”, ossia quello di municipi e colonie romane, anche dopo l'abrogazione del provvedimento di Antonio.

⁴² Sebbene sia possibile osservare la sopravvivenza di istituti e usanze greche anche negli anni (se non nei secoli) successivi: Manganaro 1988, p. 42-43.

⁴³ Uso del sistema greco: *IG XIV 427*; riferimento ai mesi del calendario romano, ma uso della lingua greca: *IGSI 13*; frammenti in latino del calendario romano, l'unico esempio di tal genere ritrovato fuori dalla penisola italiana: *IIt. XIII 2*, p. 547.

Cesare,⁴⁴ non è possibile ipotizzare con certezza l'adozione diffusa e generalizzata della denominazione di *Iulius* per il quinto mese dell'anno prima dell'epoca augustea (al più presto nel 31 a.C., data che per la Sicilia potrebbe essere anticipata al 36 a.C.);⁴⁵ la terza risale, invece, con tutta probabilità, alla deduzione augustea della colonia.⁴⁶

Particolarmente interessante si presenta, in riferimento al tema oggetto del presente studio, la seconda iscrizione: in essa i nomi latini dei mesi sono scritti in greco e la carica dei supremi magistrati cittadini, i latini *duoviri*, è indicata con il suo equivalente greco, i δύο ἄνδροι (= ἄνδρες).⁴⁷ Cuntz attribuisce l'introduzione dei δύο ἄνδροι alla costituzione romana introdotta da Antonio, affermando che, se la città avesse goduto dello statuto municipale, come ipotizzava Willers, ci si sarebbe serviti della lingua latina, poiché si trattava di un'iscrizione ufficiale; egli ritiene, pertanto, di doverla datare agli anni di Sesto Pompeo (42-36 a.C.).⁴⁸ Sartori, invece, ipotizza che la città fosse divenuta municipio latino all'epoca di Cesare (45 a.C.) e che poi abbia ricevuto il titolo di colonia nel 36 o, più probabilmente, nel 21 a.C.⁴⁹

⁴⁴ Appiano, *Le guerre civili*, II, 106, 443: quando Cesare pose fine alle guerre civili, in onore del suo giorno natale τὸν Κῠϊντίλιον μῆνα Ἰούλιον ἀντὶ Κῠϊντίλιου μετωνόμασαν εἶναι; Varrone, *Frammenti*, 230 (Funaioli 1907; cf. Prisciano, *Istituzioni di grammatica*, II, 256K); Svetonio, *Vita di Giulio Cesare*, 76, 1; Cassio Dione, XLIV, 5, 2; Servio, *Commentario alle Bucoliche*, IV, 12; cf. IX, 48; Servio, *Commentario alle Georgiche*, I, 43. Il cambiamento del nome del mese *Quintilis* in *Iulius* (uno dei numerosi onori attribuiti a Cesare: cf. Cassio Dione, XLIII, 43, 1 e 44-46, 1; XLIV, 3-8) venne proposto e approvato nel 44 a.C.: Censorino, 22, 16 (*Quintilis Julius cognominatus est C. Caesare V et M. Antonio cons. anno Juliano secundo*), Cassio Dione, XLV, 7, 2 (τὸν τε γὰρ μῆνα τὸν Ἰούλιον ὁμοίως ἐκάλεσαν) e Macrobio, *Saturnali*, I, 12, 34 (*postea in honorem Iulii Caesaris Dictatoris legem ferente M. Antonio M. filio consule Iulius appellatus est*); il calendario cosiddetto "giuliano" venne, invece, introdotto ancora prima, nel 46 a.C. (Censorino, 20, 8; Samuel 1972, p. 155) o nel 45 (Michels 1967, p. 3; cf. p. 142; Depuydt 1997, p. 13 e 31).

⁴⁵ Cf. però *infra*, n. 56.

⁴⁶ Manganaro 1963a, p. 16-19.

⁴⁷ *IGSI* 13, col. II, l. 9; il testo dell'epigrafe, inizialmente reso noto da Rizzo 1899, venne ripubblicato da Willers 1905, che ne ha integrato le lacune, individuando, tra l'altro, la menzione in esso dei nomi dei mesi romani; in forma abbreviata il testo è stato citato in *SEG* IV 48. Cf. un'altra iscrizione tauromenitana con indicazione dei δύο ἄνδροι: Manganaro 1964, p. 53-55, l. 2.

⁴⁸ Cuntz 1906, p. 466-467 ("wenn nun nach Ausweis der Urkunde Tauromenium zwischen 70 und 36 eine römische Verfassung mit *duoviri* erhalten hat, so kann kaum ein Zweifel daran sein, dass das im Jahre 44 durch das Gesetz des Antonius geschehen ist... Hätte die vorgeschrittene Latinisierung der Stadt oder der lebhaftere Wunsch ihrer Einwohner ihr das Munizipalrecht verschafft, so würde sie sich in einer offiziellen Inschrift vermutlich der lateinischen Sprache bedienen"); cf. Willers 1905, p. 344. Alla stessa datazione pensano anche Goldsberry 1973, p. 501; Wilson 1990, p. 357, n. 26; Prag 2008, p. 74, n. 43.

⁴⁹ Sartori 1954, p. 380-383, seguito da Del Monaco 2003, p. 39. Contro la tesi di Tauromenio municipio latino vd., con argomenti a mio avviso non del tutto convincenti, Ardizzone 1967, p. 166-167.

In considerazione di quanto sopra osservato a proposito dell'istituto duovirale, tuttavia, l'epigrafe tauromenitana sembrerebbe piuttosto attestare l'esistenza di una fase in cui Tauromenio non era ancora né municipio né colonia: databile prima dell'età augustea, ma dopo l'introduzione del duovirato nell'isola, attesta non una precisa condizione istituzionale della città, bensì un processo di uniformazione amministrativa *in fieri*.⁵⁰ L'arco cronologico possibile per la stesura dell'iscrizione sarebbe, dunque, proprio quello successivo alla *κατὰ τὴν πολιτείαν ἀλλαγὴ* menzionata da Diodoro ma precedente l'opera di riorganizzazione istituzionale dell'età augustea: 43-21 a.C.;⁵¹ solo in qualità di ipotesi propongo in questa sede di restringere l'epoca di stesura dell'epigrafe, attribuendola non agli anni di Sesto Pompeo,⁵² ma al dopo-Nauloco (36 a.C.),⁵³ quando va datata, come si è cercato di dimostrare, l'introduzione del duovirato nell'isola; successivamente (a quanto sembra, prima del 30 a.C.⁵⁴), infine, Tauromenio sarebbe divenuta colonia, mentre Siracusa e altre città, Catania, Tindari e Terme, lo divennero nel 21 a.C.⁵⁵

⁵⁰ Di "Mittelweg", riferito però all'uso della lingua greca e di cariche romane, parlava già Willers 1905, p. 344, che l'attribuiva, appunto, ad una Tauromenio divenuta municipio. Circa il "carattere evolutivo" della politica augustea in Sicilia vd. già Vera 1996, p. 35. Di "graduale standardizzazione" delle costituzioni cittadine nelle province occidentali parla Eck 2012, p. 186.

⁵¹ Cassio Dione, LIV, 6, 1: *ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐγίνετο, ὁ Αὐγουστος ἐς Σικελίαν ἦλθεν, ὅπως καὶ ἐκείνην καὶ τᾶλλα τὰ μέχρι τῆς Συρίας καταστήσῃται.*

⁵² Così, ad esempio, Cuntz 1906, p. 467-468, che pensa di doverla attribuire agli anni in cui Tauromenio aveva già ottenuto la costituzione duovirale, da lui ritenuta un portato della cittadinanza concessa da Antonio; la mancata presenza della denominazione di Iulius ricondurrebbe poi, più nello specifico, agli anni pompeiani.

⁵³ In tal senso, vd. già Ardizzone 1967, p. 166-167, che, tuttavia, l'attribuisce a Tauromenio in quanto colonia. Kahrstedt 1968, p. 255-257, dal canto suo, pensa che il passo di Diodoro si riferisca alla concessione dello statuto municipale avvenuta nella seconda fase della riorganizzazione augustea, ossia nel 22 a.C. Al dopo-Nauloco, se non addirittura successivamente (gli stessi Cuntz 1906, p. 8 e Grant 1946, p. 194-195 ritengono ipotizzabile anche una datazione in età augustea), potrebbero risalire altresì le emissioni liparesi con indicazione in greco dei δύο ἄνδρες (di cui uno reca un nome latino, l'altro uno greco: Burnett, Amandry, Ripollès 1992, p. 167-168, n° 626), da Manganaro 1988, p. 12 considerate, invece, risalenti a prima del 37 a.C., quando la popolazione di Lipari fu deportata in Campania da Ottaviano (Cassio Dione, XLVIII, 48, 6, su cui vd. Soraci 2016a, p. 93).

⁵⁴ Rubincam 1985, p. 522.

⁵⁵ Per la trasformazione di Tauromenio in colonia vd. Diodoro, XVI, 7, 1 (lo stato di colonia è testimoniato anche da Plinio, *La storia naturale*, III, 14, 88 e Tolomeo, III, 4, 4): *ἡ δὲ πόλις ἀξιόλογον ἀξίωμα περιποιησάμενη τὸ τελευταῖον ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς βίῳ Καισαρος ἀναστήσαντος τοὺς Ταυρομενίτας ἐκ τῆς πατρίδος τῶν Ῥωμαίων ἀποίκιαν ἐδέξατο.* Sulla deduzione di colonie a Siracusa e in altre città siciliane vd. Cassio Dione, LIV, 7, 1: *καὶ ὁ μὲν ταυτ' ἔπραττεν, ὁ δὲ Αὐγουστος τὰ τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ διοικήσας, καὶ τὰς Συρακούσας ἑτέρας τέ τινας πόλεις ἀποίκους Ῥωμαίων ἀποδείξας ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπεραιώθη.*

Qualora la nostra proposta di far risalire la stesura dell'iscrizione agli anni tra il 36 e il 30 *circa* a.C. sia corretta, ci chiediamo se la mancata registrazione in essa del cambiamento di denominazione del mese *Quintilis* in *Iulius* sia da imputare, oltre che alla normale lentezza burocratica nel recepire le variazioni,⁵⁶ ad una forma di ostilità nei confronti di Ottaviano e della dinastia giulia derivante dalla presenza, a Tauromenio, di non pochi individui legati al ricordo di Sesto Pompeo che Augusto preferì cacciare prima di dedurvi una colonia romana. Di certo, infatti, prima della battaglia di Nauloco a Tauromenio la guarnigione pompeiana si rifiutò di accogliere i messi inviati da Ottaviano per intimare la resa,⁵⁷ ma non sappiamo se e quanti filopompeiani rimasero in città dopo la sconfitta di Sesto. Probabilmente coglie nel vero Wilson, il quale ipotizza che siano stati espulsi (perché legati alla persona di Pompeo) “only the leading inhabitants of the town”.⁵⁸ Con la fondazione della colonia di Tauromenio, anticipata rispetto a quella delle altre città, Ottaviano forse intendeva non solo sbarazzarsi dei suoi oppositori, ma anche offrire un esempio, punitivo e premiale allo stesso tempo, della sorte che avrebbe potuto riservare in seguito ad altri centri: l'elevazione a colonia, con la conseguente concessione della cittadinanza romana, poteva costituire una misura capace di attirare il favore dei Siciliani nei confronti della persona di Ottaviano.⁵⁹

Attenendoci alle conclusioni raggiunte nel presente lavoro, quindi, le tappe del percorso che determinò l'assetto politico-istituzionale delle città siciliane nella seconda metà del I secolo a.C. e la condizione giuridica di coloro che le abitavano potrebbero essere così ricostruite: se intorno al 46 a.C. Cesare, concedendo il diritto latino ai Siciliani, spianò la strada ad una loro più completa integrazione nell'impero, l'attribuzione agli stessi della cittadinanza romana ad opera di Antonio venne ben presto resa inefficace dall'abrogazione degli atti di quest'ultimo e dal precipitare degli eventi bellici (44-43 a.C.). Solo dopo il 36 a.C., quando la battaglia di Nauloco consegnerà la Sicilia nelle mani di Ottaviano, nell'isola venne dato un nuovo impulso al processo

⁵⁶ Al contrario, a detta di Goldsberry 1973, p. 501, la nuova denominazione sarebbe stata adottata “very soon” dopo Nauloco; in tal senso, vd. anche Wilson 1990, p. 357, n. 26, per il quale essa “would surely have been obligatory after Octavian had established control”.

⁵⁷ Appiano, *Le guerre civili*, V, 109, 454, ma situazioni analoghe si verificarono anche in altre città: Soraci 2016a, p. 93 e 105.

⁵⁸ Wilson 1990, p. 34.

⁵⁹ In tal senso, cf. Brunt 1971, p. 251, secondo cui Augusto sarebbe stato “ready to conciliate the citizens of Syracuse and other cities in whose lands the planted veterans, by restoring their Roman rights”; in generale, sull'atteggiamento di Augusto nei confronti delle città siciliane, cf. p. 240-241.

di uniformazione sia della condizione giuridica degli abitanti (una parte sempre più cospicua dei quali avrebbe via via ottenuto la cittadinanza romana), sia dei regimi costituzionali cittadini; in particolare, è possibile individuare una tappa significativa di tale processo negli anni 36-30 a.C., quando, come si è cercato di dimostrare, venne introdotto in Sicilia l'istituto duovirale, che finì per svilire le cariche preesistenti, quali l'*ἀμφιπολία* a Siracusa: l'introduzione di tale istituto, di cui si hanno nell'isola significative testimonianze epigrafiche e numismatiche, costituì, secondo la ricostruzione proposta in questa sede, il primo passo verso la trasformazione di alcune città siciliane in colonie (Tauromenio, Siracusa, Catania, Tindari e Terme negli anni tra il 30 e il 21 a.C.)⁶⁰ e di altre in municipi (prima del 12 a.C. per Alesa ed Alunzio⁶¹). In tal senso, appare plausibile riferire anche alle comunità siciliane sul finire del I secolo a.C. l'ipotesi, recentemente avanzata a proposito della municipalizzazione delle comunità iberiche, secondo la quale i singoli notabili delle collettività si recavano a Roma, dove venivano nominati attraverso un editto imperiale "*duoviri, aediles* (e sinanche *quaestores*) della comunità, primi magistrati della stessa e incaricati del compito di sovrintendere alla 'ristrutturazione' della comunità stessa secondo moduli 'municipali'"⁶²; la nomina dei magistrati, dunque, avrebbe preceduto il cambiamento istituzionale, possibile solo in seguito ad un'opera di progressiva uniformazione ispirata ai modelli civici di stampo romano.

Bibliografia

Abbreviazioni

AÉ = *Année épigraphique*, 1888-.

CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berolini, 1863-.

IG = *Inscriptiones Graecae*, Berolini, 1873-.

IGSI = V. Arangio Ruiz, A. Olivieri, *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Milano, 1925.

It. = *Inscriptiones Italiae*, Roma, 1931-.

ILS = H. Dessau, *Inscriptiones Latinae selectae*, Berolini, 1892-1916.

⁶⁰ Per la deduzione della colonia a Tauromenio vd. *supra*, n. 54. Sulla datazione al 21 a.C. della sistemazione augustea dell'isola e della fondazione in essa di altre colonie romane vd. Cassio Dione, LIV, 6, 1 e 7, 1.

⁶¹ Soraci 2016a, p. 102.

⁶² Lamberti 2010, p. 234-235.

Studi

- Ambaglio D. (2008), *Diodoro Siculo, Biblioteca storica. Libro XIII. Commento storico*, Milano.
- Ardizzone T. (1967), "Proagori in città siceliote", *Kokalos*, 13, p. 155-176.
- Beaujeu J. (1988), *Cicéron, Correspondance*, t. IX, Paris.
- Beloch G. (1886), *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig.
- Bitto I. (1999), "Leggende monetali romane di Sicilia", in M. I. Gulletta (a cura di), *Sicilia epigraphica*, Pisa, p. 89-111.
- Bivona L. (1994), *Iscrizioni latine lapidarie del Museo Civico di Termini Imerese*, Roma.
- Bivona L. (1970), *Iscrizioni latine lapidarie del museo di Palermo*, Palermo.
- Bonanno A. (2005), *Malta, Phoenician, Punic and Roman*, Malta.
- Broughton T. R. S. (1952), *The Magistrates of the Roman Republic*, II, New York.
- Bruno B. (2004), *L'arcipelago maltese in età romana e bizantina. Attività economiche e scambi al centro del Mediterraneo*, Bari.
- Brunt P. A. (1971), *Italian Manpower (225 B.C.-A.D. 14)*, Oxford.
- Buonocore M. (1992), *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano*, III, Roma.
- Burnett A., Amandry M., Ripollès P. P. (1992), *Roman Provincial Coinage, I: From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 BC-AD 69)*, London-Paris.
- Carcopino J. (1947), *Les secrets de la correspondance de Cicéron*, II, Paris.
- Catalano P. (1974), "La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)", in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, Torino, p. 665-691.
- Chastagnol A. (1990), "Considérations sur les municipes latins du premier siècle apr. J.-C.", in *L'Afrique dans l'Occident romain (I^{er} siècle av. J.-C. - IV^e siècle ap. J.-C.)*, Rome, p. 351-365.
- Christol M., Pirino E. (2010), "Inscriptions latines sur la vie municipale dans les îles de l'archipel maltais", *An international journal of archaeology. Sardinia, Corsica et Baleares antiquae*, 8, p. 95-108.
- Clemente G. (1979), "La Sicilia nell'età imperiale", in *Storia della Sicilia*, II, Napoli, p. 463-480.
- Cuntz O. (1906), "Zur Geschichte Siciliens in der cäsarisch-augusteischen Epoche", *Klio*, 6, p. 466-476.
- De Martino F. (1979), *Storia economica di Roma antica*, I-II, Firenze.
- De Martino F. (1973²), *Storia della costituzione romana*, III, Napoli [1958].
- Degrassi A. (1962), "Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri", in A. Degrassi, *Scritti vari di antichità*, I, Roma, p. 99-178 [= *Memorie dell'Accademia nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali e storiche*, VIII/2, 1949, p. 281-344].

- Del Monaco L. (2003), "Le istituzioni di Tauromenio ellenistico-romana", in M. L. Lazzarini, P. Lombardi (a cura di), *L'Italia centro meridionale tra Repubblica e primo impero. Alcuni aspetti culturali e istituzionali*, Roma, p. 33-48.
- Depuydt L. (1997), *Civil Calendar and Lunar Calendar in Ancient Egypt*, Leuven.
- Duthoy R. (1978), "Les *Augustales", *ANRW*, II, 16/2, p. 1254-1309.
- Eck W. (2012), "Administration and Jurisdiction in Rome and in the Provinces", in M. van Ackeren (a cura di), *A Companion to Marcus Aurelius*, Malden, MA-Oxford, p. 185-199.
- Ferenczy E. (1983), "Zu Caesars Bürgerrechtspolitik", in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, IV, Milano, p. 207-222.
- Ferenczy E. (1982), "Rechtshistorische Bemerkungen zur Ausdehnung des römischen Bürgerrechts und zum ius Italicum unter dem Prinzipat", *ANRW*, II, 14/2, p. 1017-1058.
- Ferrua A. (1941), "Analecta sicula", *Epigraphica*, 3, p. 252-270.
- Funaioli G. (1907), "Marcus Terentius Varro, *Fragmenta varia*", in *Grammaticae Romanae fragmenta*, Leipzig.
- Gaillard Goukowsky D., Goukowsky P. (2016), *Diodore de Sicile, Bibliothèque historique*, t. XI, livre XVI, Paris.
- Galvagno E. (2012), "Demokratia a Siracusa?", *ASS*, IV/47, p. 15-46.
- Galsterer-Kröll B. (1973), "Zum ius Latii in den keltischen Provinzen des Imperium Romanum", *Chiron*, 3, p. 277-306.
- Goldsberry M. A. (1973), *Sicily and Its Cities in Hellenistic and Roman Times*, Diss. Univ. of North Carolina, Chapel Hill.
- Goukowsky P. (2014), *Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. Fragments*, t. IV, livres XXXIII-XL, Paris.
- Goukowsky P. (2012), *Diodore de Sicile, Bibliothèque historique. Fragments*, t. III, livres XXVII-XXXII, Paris.
- Grant M. (1946), *From imperium to auctoritas. A Historical Study of the aes Coinage in the Roman Empire (49 B.C.-A.D. 14)*, Cambridge.
- Holm A. (1898), *Geschichte Siciliens im Altertum*, 3, Leipzig.
- Humbert M. (1981), "Le droit latin impérial : cités latines ou citoyenneté latine ?", *Ktéma*, 6, p. 207-226.
- Huzar E. G. (1978), *Mark Antony. A biography*, Minneapolis.
- Kahrstedt U. (1968), "Die Gemeinden Siziliens in der Römerzeit", *Klio*, 35, p. 246-267.
- Korhonen K. (2017), "'Bande à part': l'eredità greca nelle colonie augustee di Sicilia", in C. Brélaz (a cura di), *L'héritage grec des colonies romaines d'Orient. Interactions culturelles dans les provinces hellénophones de l'empire romain*, Paris, p. 347-354.
- Korhonen K. (2003), *La collezione epigrafica del Museo Civico di Catania*, Helsinki.

- Kremer D. (2006), *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris.
- Laffi U. (1973), "Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale", in *Akten des VI Internationalen Kongress für griechische und lateinische Epigraphik*, München, p. 37-53.
- Lamberti F. (2010), "Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato", *Index*, 39, p. 227-235.
- Lamberti F. (1993), *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli.
- Le Roux P. (2014), "Rome et le droit latin", in P. Le Roux, *Espagnes romaines. L'empire dans ses provinces*, Rennes (Scripta varia II), p. 455-478 [= *RHDFE*, 76/3, 1998, p. 315-341].
- Le Roux P. (1986), "Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire", *RHD*, 64, p. 325-350.
- Mancini G. (1997), *Cives Romani municipes Latini*, Milano.
- Mancini G. (1990), "Ius latii e ius adipiscendae civitatis Romane per magistratum nella lex Irnitana", *Index*, 18, p. 367-388 [Omaggio a Francesco De Martino].
- Manganaro G. (1994), "A proposito della 'latinizzazione' della Sicilia", in J. González Fernández (a cura di), *Roma y las provincias. Realidad administrativa y ideología imperial*, Madrid, p. 161-167.
- Manganaro G. (1989), "Iscrizioni latine nuove e vecchie della Sicilia", *Epigraphica*, 51, p. 161-209.
- Manganaro G. (1988), "La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano", *ANRW*, II, 11/1, p. 3-89.
- Manganaro G. (1979), "La provincia romana", in *Storia della Sicilia*, II, Napoli, p. 411-461.
- Manganaro G. (1972), "Per una storia della Sicilia romana", *ANRW*, I, p. 442-461.
- Manganaro G. (1964), "Iscrizioni latine e greche dal nuovo edificio termale di Taormina", *Cronache di archeologia e di storia dell'arte*, 3, p. 38-68.
- Manganaro G. (1963a), "Tauromenitana", *ArchClass*, 15, p. 13-31.
- Manganaro G. (1963b), "Un *senatusconsultum* in greco dei Lanuvini e il rinnovo della *cognatio* con i Centuripini", *Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli*, n.s. 38, p. 23-44.
- Manni E. (1950), "Quattuorviri e duoviri", *RIL*, 83, p. 383-396.
- Marino R. (1995), "Il valore dei termini ἀποικία e κατοικία nella storiografia sulla Sicilia romana", *Kokalos*, 41, p. 349-361.
- Martino P. (1988), *Diodoro Siculo, Biblioteca storica*, libri XI-XV, Palermo.
- Masaracchia A. (1977), "Tucidide VI, 17, 2-3", *Helikon*, 17, p. 213-217.
- Michels A. K. (1967), *The Calendar of the Roman Republic*, Princeton.
- Micciché C. (1992), *Diodoro Siculo, Biblioteca storica*, libri IX-XIII, Milano.
- Molè Ventura C. (1996), "Catania in età imperiale", in B. Gentili (a cura di), *Catania antica. Atti del convegno della S.I.S.A.C.*, Pisa-Roma, p. 175-222.

- Mommsen Th. (1883), *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae latinae*, 10, 2, Berolini.
- Orsi D.P. (1992), *Diodoro Siculo, Biblioteca storica*, libri XVI-XX, Palermo.
- Pais E. (1888), "Alcune osservazioni sulla storia e sulla amministrazione della Sicilia durante il dominio romano", *ASS*, n.s. 13, p. 113-256.
- Pareti L. (1955), *Storia di Roma e del mondo romano*, IV, *Dal primo triumvirato all'avvento di Vespasiano (58 av. Cr.-69 d. Cr.)*, Torino.
- Polverini L. (2005), "Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio", in G. Urso (a cura di), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del convegno internazionale*, Pisa, p. 85-96.
- Prag J. R. W. (2008), "Sicilia and Britannia: Epigraphic Evidence for Civic Administration", in C. Berrendonner, M. Cèbeillac-Gervasoni, L. Lamoine (a cura di), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Paris, p. 67-81.
- Prag J. R. W. (2002), "Epigraphy by Numbers: Latin and the Epigraphic Culture in Sicily", in A. E. Cooley (a cura di), *Becoming Roman, Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West*, Portsmouth, p. 15-31.
- Pugliese Carratelli G. (1951), "Sul culto delle Paides e di Anna in Acre", *PP*, 6, p. 68-75.
- Rizzo G. (1899), "Una nuova iscrizione finanziaria scoperta in Taormina", *RSAntica*, 4, p. 523-530.
- Rostowzew M. (1910), "Frumentum", *RE*, VII¹, col. 126-187.
- Rubincam C. R. (1985), "The Chronology of the Punishment and Reconstruction of Sicily by Octavian/Augustus", *AJA*, 89, p. 521-522.
- Salmeri G. (2004), "I caratteri della grecità di Sicilia e la colonizzazione romana", in G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (a cura di), *Colonie romane nel mondo greco*, Roma, p. 255-307.
- Samuel A. E. (1972), *Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity*, München.
- Sánchez P. (2016), "L'isopoliteia chez Denys d'Halicarnasse : nouvelle interprétation", *Chiron*, 46, p. 47-83.
- Sartori F. (1974), "Le condizioni giuridiche del suolo in Sicilia", in *Atti del Convegno Internazionale sul tema: I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*, Roma, p. 225-252.
- Sartori F. (1954), "Appunti di storia siceliota: la costituzione di Tauromenio", *Athenaeum*, 32, p. 356-383.
- Sartori M. (1983), "Note sulla datazione dei primi libri della *Biblioteca storica* di Diodoro Siculo", *Athenaeum*, 61, p. 545-552.
- Scramuzza V. M. (1937), "Roman Sicily", in *ESAR*, III, Baltimore, p. 225-377.
- Sherwin-White A. N. (1973²), *The Roman Citizenship*, Oxford [1939].
- Sisani S. (2016), "Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia", in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a cura di), *L'Italia dei Flavi*, Roma, p. 9-55.

- Sisani S. (2011), “*In pagis forisque et conciliabulis*. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media repubblica e l’età municipale”, *MemLinc*, 9/27, p. 541-780.
- Soraci C. (in cds.), “Identità e autonomia: per la storia di Agrigento ellenistico-romana”, in C. Soraci (a cura di), *Agrigento ellenistico-romana: coscienza identitaria e margini di autonomia*.
- Soraci C. (2016a), *La Sicilia romana (secc. III a.C.-v. d.C.)*, Roma.
- Soraci C. (2016b), “Osservazioni in merito al lessico giuridico-amministrativo e tributario di Plinio il Vecchio”, in P. Dalena, C. Urso (a cura di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Acireale-Roma, p. 553-572.
- Soraci C. (2015), “La *provincia Siciliae* in età tetrarchica (284-324 d.C.). Imperatori, *correctores* e comunità cittadine”, *Annali della facoltà di Scienze della formazione*, 14, p. 67-96.
- Soraci C. (2011), *Sicilia frumentaria. Il grano siciliano e l’annona di Roma (v a.C. - v d.C.)*, Roma.
- Tonini T. A. (1985), *Diodoro Siculo, Biblioteca storica*, libri XIV-XVII, Milano.
- Torrent Ruiz A. (2008-2009), “*Ius Latii* y *Lex Iritana*. Bases jurídico-administrativas de la romanización de España”, *AHDE*, 78-79, p. 51-106.
- Vera D. (1996), “Augusto, Plinio il Vecchio e la Sicilia in età imperiale. A proposito di recenti scoperte epigrafiche e archeologiche ad Agrigento”, *Kokalos*, 42, p. 31-58.
- Vittinghoff F. (1951), *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden.
- Walton F. R. (1967), *Diodorus of Sicily, Library of history*, vol. XII: books 33-40, Cambridge.
- Walton F. R. (1957), *Diodorus of Sicily, Library of history*, vol. XI: books 21-32, Cambridge.
- Willers H. (1905), “Ein neuer Kämmererbericht aus Tauromenion”, *RhM*, 60, p. 321-360.
- Wilson R. J. A. (1990), *Sicily under the Roman Empire: the Archaeology of a Roman Province, 36 B.C.-A.D. 535*, Warminster.
- Zecchini G. (1990), “Plinio il Vecchio e la *lex Flavia municipalis*”, *ZPE*, 84, p. 139-146.

Résumés

María del Mar RODRÍGUEZ ALCOCER

Analfabetismo espartano, críticas atenienses y cultura oral

Resumen: En el presente artículo se analiza la crítica ateniense, especialmente de Isócrates, al supuesto analfabetismo de los espartanos, teniendo en cuenta las razones ideológicas y la forma de la retórica. A raíz de este análisis, se estudian las razones de la primacía de la oralidad en el ámbito espartano.

Palabras clave: Oralidad, Escritura, Analfabetismo, Esparta, Atenas.

Analphabétisme spartiate : critiques athénienne et culture orale

Résumé : On s'attachera dans la présente étude à l'analyse des critiques athéniennes, et plus spécialement celles émises par Isocrate, sur le supposé analphabétisme des Lacédémoniens, en s'appuyant sur les formes rhétoriques et les raisons idéologiques utilisées.

Mots-clés : Oralité, Écriture, Analphabétisme, Sparte, Athènes.

Spartan Illiteracy, Athenian Critics and Oral Culture

Abstract: In this article I analyse the Athenian critics of the so-called Spartan illiteracy, specially Isocrates', taking into account the ideological and philosophical reasons of the Athenian authors. Following this analysis, I focus on the reasons for the primacy of orality in Sparta.

Keywords: Orality, Writing, Illiteracy, Sparta, Athens.

Cristina SORACI

Diritto latino, cittadinanza romana e municipalizzazione: trasformazioni graduali e progressive in Sicilia tra Cesare e Augusto

Riassunto: Intorno al 46 a.C., Cesare concesse il diritto latino ai Siciliani; la cittadinanza romana successivamente elargita da Antonio fu, invece, ben presto revocata: solo con Augusto la condizione giuridica degli abitanti venne gradualmente e più stabilmente uniformata. Dal punto di vista dei regimi costituzionali, in Sicilia la trasformazione di alcune città in *coloniae* o *municipia* avvenne per gradi, non per effetto del provvedimento cesariano ma durante l'epoca augustea; essa fu preceduta dall'introduzione del duovirato.

Parole chiave: Sicilia, Diritto latino, Cittadinanza romana, Regimi costituzionali, *Duoviri*.

Latin Law, Roman Citizenship and Municipalization: Gradual and Progressive Transformations in Sicily between Caesar and Augustus

Abstract: Around 46 BC, Caesar granted Latin law to the Sicilians; Roman citizenship, subsequently released by Anthony, was, nevertheless, quickly revoked: only thanks to Augustus the legal status of the inhabitants became gradually and more consistently uniform. With regard to the constitutional regimes, the transformation in Sicily of some cities into *coloniae* or *municipia* took place in stages, not due to the Caesarian measure but during the time of Augustus; it was preceded by the introduction of the duovirate.

Keywords: Sicily, Latin Law, Roman Citizenship, Constitutional Regimes, *Duoviri*.

Ignacio SIMÓN CORNAGO

C. Licinius Adin: uno de los últimos iberos

Resumen: Un sello sobre un *dolium* recuperado en Can Pedrerol porta el texto C. LIC. ADIN. Se trata de un personaje perteneciente a la *gens Licinia* – una de las familias más conocidas de *Barcino* y vinculada a la producción vinícola – con un *cognomen* ibérico. Este último hecho es excepcional, pues los nombres ibéricos son muy poco frecuentes en la epigrafía latina.

Palabras clave: *Dolium*, Vino Layetano, Onomástica ibérica, Lengua ibérica, Latinización.

C. Licinius Adin, un des derniers Ibères

Résumé : Un cachet, sur un *dolium* de Can Pedrerol, porte le texte C. LIC. ADIN. Il s'agit d'un individu, avec un *cognomen* ibérique, appartenant à la *gens Licinia*, une des grandes familles et parmi les plus connues de *Barcino* qui se consacrait à l'exploitation vinicole. La présence d'un *cognomen* ibérique dans l'onomastique de cet individu est à souligner, car rares sont les mentions d'un nom ibérique dans l'épigraphie latine.

Mots-clés : *Dolium*, Vin de Léétanie, Onomastique ibérique, Langue ibérique, Latinisation.

C. Licinius Adin: One of the Last Iberians

Abstract: The aim of this paper is the analysis of a *dolium* stamp discovered in Can Pedrerol with a Latin inscription: C. LIC. ADIN. He was a member of the *Licinius* family, well known

in *Barcino* and linked to the wine industry. His Iberian *cognomen* is an exceptional example, as the existence of Iberian personal names in Latin inscriptions is rare.

Keywords: *Dolium*, Layetanian Wine, Iberian Onomastics, Iberian Language, Latinization.

Ridha GHADDHAB

Centuriation et statut juridique de *Sullecthum* (Salakta)

Résumé : La région de Salakta est couverte par une centuriation romaine bien structurée, aux limites nettes. Il y eut, entre *Thapsus*, *Acholla* et *Thysdrus*, une zone de colonisation romaine. De tous les secteurs donnant sur la côte, seul celui de Salakta a été centurié et a été l'objet d'assignations à des colons. Les inscriptions, bien que peu nombreuses, révèlent qu'il existait à la fin de II^e ou au début du III^e siècle, une *colonia Iulia Sullectha*. C'est une colonie de fondation créée entre 46 et 27 avant J.-C. Nous pensons que cette dernière était le centre structurant de la région.

Mots-clés : *Byzacium*, Ville libre, *Sullectha*, Cadastre, Centuriation, *Colonia Iulia*.

Centuriation and Legal Status of *Sullecthum* (Salakta)

Abstract: The region of Salakta is covered by a well structured Roman centuriation with distinct limits. There had been between *Thapsus*, *Acholla* and *Thysdrus*, a zone of Roman colonization. Among all the sectors giving access to the coast, only that of Salakta was centuriated and was the object of summons for some colonizers. The inscriptions, even though scarce, reveal that, towards the end of the second or at the beginning of the third century BC, a *Colonia Iulia Sullectha* used to exist. It is a colony of foundation created between 46 and 27 BC. This latter is thought to be a structuring center of the region.

Keywords: *Byzacium*, Free City, *Sullectha*, Land Registry, Centuriation, *Colonia Iulia*.

Alessandro MARANESI

Tradition in the Making: New Approaches on *Panegyricus Latinus*, XII(9)

Abstract: The aim of this article is to show how during Constantine the Great's reign the reconstruction of memory was locally based. In particular, I will focus on *Panegyricus Latinus*, XII(9) [= IX(12) CUF] to demonstrate how it was the result of a pagan Gallic perspective. The usage of recent past acted by the rhetorician in his narration of Milvian Bridge events proves that, in age of transitions, the reconstruction of Constantine's victory was the result of different political agents.

Keywords: Constantine the Great, *Panegyrici Latini*, Political Communication, Rhetoric.

La tradition en voie d'élaboration : nouvelles approches à propos de *Panegyricus Latinus*, XII(9)

Résumé : Le propos de cet article est de montrer comment, sous le règne de Constantin le Grand, la reconstruction de la mémoire reposait sur des bases locales. On se focalisera, en particulier, sur *Panegyricus Latinus*, XII(9) [= IX(12) CUF] pour démontrer qu'il résultait d'une perspective

gauloise païenne. L'utilisation du passé récent que fait le rhétoricien dans son récit de la bataille du pont Milvius prouve que, dans cette période de transition, la reconstruction de la victoire de Constantin était la résultante de divers agents politiques.

Mots-clés : Constantin le Grand, *Panegyrici Latini*, Communication politique, Rhétorique.

Mohamed-Arbi NSIRI

Ubi tantae splendidissimae civitates ? : de la cité classique à la cité chrétienne, le cas de l'Afrique tardo-antique

Résumé : Depuis la fin des années 1970, les historiens s'interrogent sur les liens qu'entretient la ville classique avec la ville chrétienne. Certains considèrent cette dernière comme une création de l'époque romaine tardive. D'autres, au contraire, défendent la thèse de la permanence du fait urbain mais tiennent pour originale la nature et les fonctions de la ville tardo-antique. S'il ne fait aucun doute que la vie urbaine après le IV^e siècle est très différente de celle du Haut Empire romain, en raison de la place dominante occupée par l'Église, de la nature nouvelle des institutions et de la composition sociale de la population, il reste néanmoins que, souvent, la ville de l'époque paléochrétienne occupe le même site que la ville de l'époque classique. L'exemple africain montre que la ville tardo-antique reste en grande partie tributaire d'une trame urbaine mise en place à l'époque classique, malgré les multiples changements qui ont marqué l'Afrique à partir du V^e siècle.

Mots-clés : Antiquité Tardive, Afrique, Cité classique, Cité chrétienne.

Ubi tantae splendidissimae civitates? : from the Classical City to the Christian City, the Case of Late- Antic Africa

Abstract: Since the late 1970s, historians have questioned the links between the classical city and the Christian city. Some consider the Christian city as a creation of the late Roman era. Others, on the contrary, defend the thesis of the permanence of the urban fact but take for original the nature and functions of the late-ancient city. There is no doubt that urban life after the 4th century is very different from that of the Roman Empire because of the dominant position occupied by the Church, the new nature of the institutions, and the social composition of the urban population. Yet, the city of the Early Christian era often occupied the same site as the city of the classic period. The African example shows that the late-Antic city remained largely dependent on an urban fabric established in the classical era, despite the many changes that marked Africa from the 5th century onward.

Keywords: Late Antiquity, Africa, Classical City, Christian City.